DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1966

relativa al ricorso della Repubblica italiana all'articolo 115, primo comma, del Trattato, per escludere dal trattamento comunitario il caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario di paesi diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla C.E.E., e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/265/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la Convenzione d'associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità [1], e in particolare l'articolo 2, commi 2 e 3,

Visto il Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux [2], e in particolare l'articolo 1,

Vista la decisione del Consiglio del 3 febbraio 1964 [3] relativa alla sospensione parziale del dazio della tariffa doganale comune applicabile al caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del 3 febbraio 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio [3], relativa ai dazi riscossi all'importazione di caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 [4] relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, e in particolare l'allegato VIII,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 [5] relativa alla modifica e alla sospensione parziale di taluni dazi della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 25 febbraio 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio [6] relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali,

Vista la decisione dell'8 luglio 1964 [7], con la quale la Repubblica italiana, è stata autorizzata, in seguito al ricorso all'articolo 115, primo comma, del Trattato, a non concedere, fino al 31 dicembre 1965, il trattamento comunitario all'importazione di caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, in libera pratica nei paesi del Benelux e riesportato nella Repubblica italiana,

Vista la domanda presentata il 13 dicembre 1965 alla Commissione dalla Repubblica italiana, mediante telex della sua rappresentanza permanente, per ottenere la proroga della validità della decisione dell'8 luglio 1964,

Vista la decisione del 23 dicembre 1965 [8], con la quale la succitata decisione della Commissione dell'8 luglio 1964, è stata provvisoriamente prorogata a titolo di misura di salvaguardia conservativa,

Considerando che, a norma delle disposizioni citate, l'importazione di caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, da paesi diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, è soggetta alla riscossione di un dazio doganale del 9,6 % nella Repubblica italiana e, durante la terza tappa, del 5 % nei paesi del Benelux;

(1) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1488/64.
(3) GU n. 23 del 7. 2. 1964, pag. 403/64.
(4) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(5) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1485/64.
(6) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1487/64.
(7) GU n. 125 del 4. 8. 1964, pag. 2100/64.
(8) GU n. 16 del 27. 1. 1966, pag. 258/66.

Considerando che, nella Repubblica italiana, detto prodotto è esente da dazio doganale all'importazione dagli altri Stati membri nei quali si trova in libera pratica;

Considerando che le condizioni che hanno giustificato l'adozione della decisione dell'8 luglio 1964 continuano a sussistere, dato che, dopo il ravvicinamento dei dazi doganali dei paesi del Benelux ai dazi della tariffa doganale comune, esistono ancora disparità tariffarie che potrebbero provocare deviazioni di traffico;

Considerando che, sulla base di elementi di valutazione complementari, risulta opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad applicare una misura protettiva fondata sulla riscossione di un dazio doganale all'importazione idoneo a compensare la disparità tra i dazi doganali applicati nei confronti dei paesi terzi, dalla Repubblica italiana da un lato e dai paesi del Benelux dall'altro;

Considerando che tale misura protettiva dovrà scadere alla data del prossimo ravvicinamento alla tariffa doganale comune dei dazi doganali dei paesi del Benelux per il prodotto in causa,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere all'importazione di caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario dei paesi non membri della C.E.E. diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati, e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux, un dazio doganale equivalente alla differenza fra il dazio applicabile a tale prodotto nei confronti dei paesi terzi nella Repubblica italiana, da un lato, e nei paesi del Benelux, dall'altro.

Articolo 2

La decisione della Commissione del 23 dicembre 1965, che proroga la durata di validità della decisione dell'8 luglio 1964, a titolo di misura di salvaguardia conservativa, è abrogata.

Articolo 3

La validità della presente decisione è limitata alla data del prossimo ravvicinamento alla tariffa doganale comune dei dazi doganali dei paesi del Benelux per il prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN